

SUPERAMENTO DEL PLAFOND “DE MINIMIS” E MOMENTO DI FRUIZIONE DELL’AIUTO: IRRILEVANZA DELLA REGISTRAZIONE NEL REGISTRO NAZIONALE AIUTI

- Sentenza del 20/04/2026, dep. 10/06/2026 n. 152 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio nell’Emilia, Sez. 2

Composizione

- Pres. Manni
- Rel. Romano

177 TRIBUTI (IN GENERALE)-515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

Recupero crediti di imposta in quanto qualificati aiuti di Stato eccedenti il *plafond de minimis* – Momento rilevante per il calcolo – Iscrizione nel registro nazionale aiuti (RNA) – Irrilevanza - Messa a disposizione dell’aiuto – Rilevanza.

Massima

In tema di aiuti di Stato e di recupero dei crediti d’imposta indebitamente fruiti per superamento del massimale “de minimis”, il recupero delle agevolazioni automaticamente riconosciute deve essere effettuato, in conformità alla decisione della Commissione europea C(2021) 7521 final del 15 ottobre 2021, avuto riguardo al momento della effettiva “messa a disposizione” del beneficio in favore dell’impresa e non già alla successiva data della sua registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), atteso che tale adempimento amministrativo non rientra nella sfera di conoscibilità e disponibilità del contribuente. Ne consegue che la verifica del rispetto del plafond “*de minimis*”, ai sensi dei regolamenti unionali in materia e dell’art. 52 della l. 24 dicembre 2012, n. 234, deve essere compiuta considerando la data di concreta fruizione dell’aiuto, da individuarsi, per l’esonero IRAP previsto dall’art. 24 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, nella data di efficacia della relativa disposizione agevolativa e, per i crediti d’imposta utilizzabili in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nella data di approvazione della compensazione da parte dell’Amministrazione finanziaria. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto illegittimo l’atto di recupero fondato sul presupposto della contemporanea fruizione di aiuti che, avuto riguardo alla loro effettiva scansione temporale, non risultavano imputabili al medesimo soggetto, atteso che, nel caso esaminato, nelle more tra la concessione dei benefici, era intervenuta un’operazione di incorporazione societaria).

Rif. Normativi

- D.L. 19/05/2020, n. 34, art. 24
- D.L. 19/05/2020, n. 34, art. 28
- L. 17/07/2020, n. 77
- D.L. 22/03/2021, n. 41, art. 1
- L. 21/05/2021, n. 69
- D.M. Econ. e Fin. 11/12/2021

- LE 15/10/2021 num. 7521
- Non si rinvencono precedenti
- 2026

Vedi

Anno pubb.